

Traccia n. 3

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Funzionari Servizi Amministrativi – Avvocati – Categoria D – Posizione Economica D.1. Prima prova scritta.

In data 4.3.2019 l'agente accertatore Caio verificava, recandosi presso un banco del mercato comunale di X di vendita di prodotti ittici freschi, che un dipendente addetto al banco risciacquava sotto l'acqua corrente alcune orate prese da un contenitore contenente ghiaccio, rimuovendo lo strato di ghiaccio che le ricopriva, ponendole poi nel contenitore destinato alla vendita di tale tipologia di pesce, in assenza di cartellino che indicasse trattarsi di pesce decongelato.

Veniva quindi redatto dall'agente Caio verbale di accertamento nel quale veniva indicato il nominativo del titolare dell'attività Tizio, descritta la condotta come sopra indicato, identificata la norma violata in materia di igiene degli alimenti, la fonte normativa della relativa sanzione e quantificata la misura ridotta della sanzione per l'ipotesi di pagamento nei 60 giorni dalla notificazione del verbale.

Il verbale in data 11.3.2019 veniva notificato a Tizio, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 L. 689/81.

In mancanza di scritti difensivi del destinatario dell'accertamento e in mancanza di pagamento della sanzione ridotta, con ordinanza ingiunzione notificata in data 2.9.2019 a Tizio, in qualità di obbligato in solido, veniva dal Dirigente competente del Comune di X irrogata sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 2000 per violazione della normativa indicata nel verbale di accertamento a tutela dell'igiene degli alimenti e delle bevande: la quantificazione della sanzione in misura media fra il minimo e il massimo previsto dalla normativa di settore veniva dall'Ente motivata con la sussistenza di precedenti violazioni di analoga tipologia da parte di Tizio.

Avverso detta ordinanza ingiunzione veniva da Tizio proposto nei termini di legge ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011 al Giudice di Pace di Genova, competente per territorio, con cui il ricorrente chiedeva, in via cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'annullamento della medesima e degli atti presupposti sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

- 1) nullità e/o comunque tardività del provvedimento, essendo trascorsi più di 30 giorni tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente invalidità del provvedimento e decadenza del Comune dalla potestà sanzionatoria in ordine alla violazione oggetto di accertamento, in applicazione del termine procedimentale residuale di cui all'art. 2 comma 2 della L. 241/90 (testo vigente), in difetto di un diverso termine di conclusione del procedimento previsto dalla L. 689/81;
- 2) nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per omessa contestazione della violazione anche all'autore materiale della violazione, e quindi al dipendente che aveva effettuato l'operazione violativa della normativa in materia, con conseguente invalidità del provvedimento irrogativo della sanzione e degli atti presupposti, in quanto diretti solamente all'obbligato in solido ex art. 6 L. 689/81 e non anche all'autore materiale della violazione;
- 3) insussistenza in fatto della violazione, per difformità tra la descrizione della condotta effettuata dall'agente nel verbale dell'accertamento ed il reale svolgimento dei fatti;
- 4) insussistenza di responsabilità del sanzionato in quanto non presente al momento della violazione e quindi all'oscuro dei comportamenti posti in essere dal suo dipendente;



5) in via subordinata, domanda di riduzione della sanzione al minimo edittale, in quanto esageratamente penalizzante, stanti la ridotta dimensione economica dell'attività commerciale (ditta individuale) e i limiti di fatturato della medesima.

A supporto del ricorso venivano dedotti capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella risultante dal verbale di accertamento.

A supporto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta venivano indicati elementi di pregiudizio patrimoniale, anche in relazione alla misura della sanzione, tenuto conto della ridotta redditività dell'esercizio commerciale e della necessità di assicurare il pagamento dei dipendenti.

Il Giudice di Pace emetteva decreto con i contenuti di cui all'art. 6 comma 8 del D. Lgs. 150/2011, ritualmente notificato al Comune resistente unitamente al ricorso, fissando l'udienza per la discussione alla data del 27.11.2019.

Sulla base della traccia di cui sopra e dei dati con la stessa forniti, rediga il candidato la memoria difensiva per il Comune resistente, inserendo tutti gli elementi anche formali necessari per tale tipologia di atto e sviluppando in particolare la trattazione in diritto, attraverso la proposizione delle necessarie eccezioni e difese con riferimento ai motivi di ricorso alla luce dei principi generali della L. 689/81 e tenuto conto delle disposizioni pertinenti del D. Lgs. 150/2011, non rivestendo rilevanza ai fini della prova la conoscenza della normativa di settore applicata per la irrogazione della sanzione.